



ASSEGNO DIVORZILE

LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLE SEZIONI UNITE DEL 2018

Avv. Cinzia Calabrese

CASS. CIV., SEZ. VI, 18.10.2019 N. 26594

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre secondo la pronuncia delle SS.UU. la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia

TRIBUNALE BERGAMO, 13.6.2019

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, fermo restando l'accertamento in concreto delle cause da cui dipende la disparità di condizioni economico/patrimoniali delle parti, occorre preliminarmente valutare se tale disparità sia sensibile e rilevante, dovendo escludere il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile ogni qual volta, al tempo della pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, non emerga un considerevole divario reddituale e/o patrimoniale, sussistendo solo scostamenti reddituali e/o patrimoniali non significativi.

CASS. CIV., SEZ. I, 7.5.2019 N. 12021

In funzione della natura assistenziale e compensativo- perequativa dell'assegno divorzile – che discende dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà- il riconoscimento dell'assegno post-coniugale deve volgere a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale commisurato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate. In particolare, il giudizio volto all'attribuzione dell'assegno dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, valutato il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei singoli coniugi, considerati la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto.

TRIBUNALE NOVARA, 14.6.2019 N. 504

In tema di determinazione dell'assegno divorzile all'ex coniuge, esso deve consentire il raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro, ma va considerato alla stregua di un elemento indiziario, che necessita di ulteriori riscontri da parte del richiedente (nel caso di specie la domanda non trova accoglimento per assenza di puntuale allegazione che attesti l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati).

**TRIBUNALE
TRIESTE,
21.8.2018 N.
525**

Nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, la condizione di squilibrio economico patrimoniale rileva in tanto in quanto derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali a fronte dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, con il conseguente contributo fattivo dato alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, dove la durata del matrimonio assume un ruolo cruciale nella valutazione di un siffatto contributo trainante, mentre l'età dell'avente diritto, in uno alla conformazione del mercato del lavoro, soccorre al fine di valutare la consistenza delle potenzialità professionali e reddituali effettivamente valorizzabili alla conclusione della relazione matrimoniale.

CASS. CIV., SEZ. I, 28.2.2019 N. 5975

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

TRIBUNALE BRESCIA, 26.10.2018

L'assegno divorzile non è più considerato un mezzo per consentire al coniuge il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ma neppure uno strumento meramente assistenziale, finalizzato ad assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza dignitosa; la preminente funzione dell'assegno divorzile è di tipo equilibratrice-perequativa, pertanto il giudizio di adeguatezza previsto dall'art. 5, comma 6 l. 898/1970, deve essere formulato con riguardo al contributo fornito dal richiedente nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

CASS. CIV., SEZ. I, 23.4.2019 N. 11178

Se è vero che la legge sulle condizioni per la concessione dell'assegno di divorzio è rimasta immutata, è parimenti innegabile che ne è stata profondamente innovata l'interpretazione per effetto del diritto vivente creato dalla nuova giurisprudenza delle Sezioni Unite, sicché per non discostarsi da esso, dovranno utilizzarsi i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, interpretando la norma secondo le indicazioni del diritto vivente che in quella sentenza hanno trovato la propria fonte per dare all'assegno la nuova funzione compensativa e perequativa che gli compete.

Nei giudizi di divorzio ancora pendenti al momento della pubblicazione di Cass., SU, n. 18287 del 2018 viene data alla norma la sua giusta applicazione mentre non può essere questa la sede – vertendosi, nella specie, in una controversia affatto diversa – per ulteriormente accertare se l'appena riportata conclusione possa, o meno, trovare applicazione anche nei giudizi di revisione proposti, ex art. 9 della medesima legge, per adeguare l'assegno divorzile alle mutate condizioni economiche delle parti.

Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto ed è necessario, a monte, che esso sia accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, da rendersi, poi, al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali. Pur considerando l'ampiezza della formula adottata dal legislatore, consentire, come auspica parte della dottrina, l'accesso al rimedio della revisione dando alla formula dei "giustificati motivi" un significato che si riferisca alla sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere l'interesse ad agire per il mutamento, tra i quali, quindi, anche a una diversa interpretazione avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, pare al Collegio opzione esegetica non percorribile, in quanto non considera che l'interpretazione giurisprudenziale costituisce una chiave di lettura dei dati di fatto rilevanti per il diritto e non li produce essa stessa né nel mondo fenomenico né, come si è visto, quale fonte normativa.

**CASS. CIV.,
SEZ. I,
20.1.2020
N. 1119**

CASS. CIV., SEZ. I, 14.2.2019 N. 4523

Nell'ambito dei giudizi di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudicante può tenere conto, nel riconoscere al coniuge più debole il diritto alla percezione dell'assegno di divorzio, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quale criterio che concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri indicati nel denunciato art. 5, l. div.

**TRIBUNALE
MILANO,
SEZ. IX,
12.3.2019
N. 2397**

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, va considerata l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, valutando comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto (nel caso di specie, pur sussistendo uno squilibrio tra la condizione economica e patrimoniale dei coniugi, non può essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, non sussistendo prova che tale squilibrio sia derivato dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali in conseguenza del ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia).

CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17.7.2018

Il profilo assistenziale va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.

«Il contributo prestato dalla sig.ra (omissis) alla vita coniugale è valutabile economicamente quanto meno come risparmio di spesa per il marito, che ha potuto contare sulla cura prestata dalla moglie a lui, alla casa ed alle figlie, evitando di avvalersi di personale a pagamento per le predette incombenze.

Tale contributo, all'esito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, si risolve in uno svantaggio economico per la moglie casalinga, atteso che, pur ritenendo provato che la sig.ra (omissis) svolga attualmente l'attività di domestica presso privati, la stessa, nata nel 1962, non è in grado, per la propria età, di reperire una stabile occupazione incrementando il proprio reddito ed è pregiudicata per ciò che attiene ai futuri trattamenti previdenziali, avendo dedicato trent'anni di vita all'attività casalinga nella prospettiva di reciproca assistenza con l'ex coniuge.

Poichè il pregiudizio descritto risulta frutto di una scelta di vita condivisa fra i coniugi, i cui effetti, per la durata del matrimonio, non risultano reversibili, esso deve essere compensato mediante l'obbligo di versamento da parte dell'ex marito alla ex moglie di un assegno periodico»

TRIBUNALE VELLETRI, 7.3.2019 N. 428

Qualora sussista una situazione di squilibrio economico fra le parti, ma tale condizione non possa essere attribuita alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, non può essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile (nel caso di specie, non sussiste prova alcuna che lo squilibrio economico conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative patrimoniali e reddituali, effettuato dalla ricorrente a favore del suo ruolo all'interno della famiglia).

**CASS. CIV., SEZ. I, 23.1.2019
N. 1882**

In tema di assegno divorzile, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del richiedente deve essere collegato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli dei coniugi concordate durante lo svolgimento della vita matrimoniale, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente medesimo.

TRIBUNALE TORINO, 9.11.2018

Pur in caso di squilibrio reddituale tra i coniugi, è esclusa l'applicabilità del criterio perequativo- compensativo dell'assegno divorzile quando il coniuge economicamente più debole non ha contribuito alla formazione della ricchezza familiare, ovvero vi ha contribuito, ma in termini ridotti. In tali circostanze opera soltanto la funzione assistenziale/alimentare in senso stretto dell'assegno. Ne consegue che l'assegno da riconoscere al coniuge economicamente più debole dovrà essere contenuto nella somma necessaria per un'esistenza dignitosa, anche alla luce delle possibilità lavorative, effettive e potenziali (età, titolo di studio ecc.) del coniuge richiedente.

**CORTE
APPELLO
CAGLIARI,
11.10.2018
N. 857**

Incombe sul richiedente l'assegno di mantenimento in sede di divorzio l'onere di provare il peggioramento della sua situazione lavorativa e l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati per vivere. La relativa attribuzione e determinazione tiene conto di criteri quali le condizioni dei coniugi, i loro redditi, le ragioni della separazione e il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare nonché alla formazione del patrimonio personale o comune.

CASS. CIV., SEZ. I, 7.10.2019 N. 24934

Lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda *ex art. 5 l. 898/1970* non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale.



CASS. CIV., SEZ. I, 13.2.2020 N. 3661

Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.